

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

464° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
2 ^a - Giustizia	»	17
5 ^a - Bilancio	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	28
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	30
11 ^a - Lavoro	»	32
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	36
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	51

Commissioni riunite

4 ^a (Difesa) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	58
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o simile	»	63

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	<i>Pag.</i>	65
---	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	68
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	72

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	80
-------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

COMMISSIONI 4^a e 12^a RIUNITE

4^a (Difesa)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(452) MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare

(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare

(1935) NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Proposta di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso, allorché le Commissioni riunite avevano deliberato la costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente TOMASSINI avverte che il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha concluso i suoi lavori deliberando un testo unificato che viene presentato alle Commissioni riunite (*e pubblicato in allegato al presente resoconto*). Dà quindi la parola ai relatori, invitandoli ad illustrare il testo predisposto dal comitato ristretto.

Il senatore SALZANO (*UDC*), relatore per la Commissione sanità, nell'illustrare il testo predisposto dal comitato ristretto, si sofferma sulle modifiche apportate al testo del disegno di legge n. 1917, assunto dal comitato ristretto come testo base. Rileva innanzitutto come, inserendo il comma 1 dell'articolo 1, si sia inteso esplicitare il compito primario del

Servizio sanitario militare, consistente nell'operare nel pieno rispetto dei diritti e della dignità della persona, con l'unica finalità di tutelare la salute del paziente. Riguardo al comma 2 sottolinea la più precisa dizione introdotta, con la quale si intende specificare che il Servizio sanitario militare opera tanto nel territorio nazionale, quanto nell'ambito delle missioni all'estero, mentre al comma 3, lettera *a*) si afferma la competenza della Sanità militare ad affrontare le conseguenze derivanti dall'impiego di armi chimiche, batteriologiche e nucleari. La disposizione di cui al comma 4 è invece finalizzata ad una più agile formulazione del testo, attraverso l'esplicita inclusione dell'Arma dei carabinieri nell'espressione «Forze armate». Passando all'illustrazione dell'articolo 2, sottolinea la migliore formulazione, rispetto al testo del disegno di legge n. 1917, del punto 1.2) del comma 1, ponendo altresì l'accento sulla nuova, più articolata formulazione della lettera *h*) del numero 3) di cui al medesimo comma. In merito al comma 3 dell'articolo 3, osserva come esso sia stato inserito al fine di porre l'ufficiale medico dei carabinieri sullo stesso piano degli altri ufficiali medici, sollevandolo dai doveri di riferire la notizia di reato, di svolgere le indagini, di denuncia, di rapporto e di referto in relazione a fatti di natura sanitaria appresi in occasione dello svolgimento della propria attività sanitaria. Riguardo, infine, al comma 4 dell'articolo 3, rileva come questo possa consentire una maggiore gratificazione economica degli ufficiali medici, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*), relatore per la Commissione difesa, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'esauriente esposizione del relatore Salzano in ordine ai contenuti del testo unificato elaborato dal comitato ristretto, auspica una sollecita approvazione del testo, fortemente atteso dagli operatori del Servizio sanitario militare.

Il presidente TOMASSINI esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell'impegno dei componenti del comitato ristretto e del risultato dei loro lavori e propone quindi di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il predetto testo unificato.

Convengono le Commissioni riunite.

Il sottosegretario BOSI esprime il proprio apprezzamento di massima in ordine al testo unificato proposto dal Comitato ristretto, riservandosi, a nome del Governo, di svolgere una analisi più approfondita nel prosieguo dell'esame presso le Commissioni riunite, che potrebbe peraltro eventualmente concretarsi attraverso la presentazione di talune proposte emendative.

Il senatore GUBERT (*UDC*) rimarca alcuni elementi del testo proposto dal Comitato ristretto che, a suo avviso, potrebbero apparire contradd-

dittori. In particolare, all'articolo 1, il secondo comma sembra riguardare il solo personale militare, mentre il comma successivo prende in considerazione anche quello civile. Inoltre, numerose perplessità potrebbero destare le norme relative alla attività libero professionale del personale medico militare, al quale, al posto di una normativa particolare, sembrerebbe più opportuno applicare la disciplina generale vigente per tutti i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore conclude il suo intervento esprimendo dei rilievi critici sulla disposizione che attribuisce agli ufficiali del Corpo sanitario militare la facoltà di stipulare convenzioni con il Servizio sanitario nazionale: infatti, a suo avviso, dovrebbe essere la stessa Sanità militare a stipulare le suddette convenzioni, e non i suoi singoli componenti.

Interviene brevemente il relatore SALZANO (*UDC*), rilevando che tra i principali scopi della riforma della Sanità militare vi è la maggiore incentivazione dei medici militari, così da arrestare la loro attuale tendenza ad abbandonare le Forze armate.

Il presidente TOMASSINI ipotizza quindi la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per venerdì 16 luglio, alle ore 20.

Il senatore MANFREDI (*FI*) invita le Commissioni riunite di valutare un termine più esteso per la presentazione degli emendamenti. Ciò per poter consentire ai commissari delle valutazioni ponderate ed approfondite.

Il presidente TOMASSINI sottolinea che la scelta di proporre tale termine è motivata dall'esigenza di assicurare la dovuta speditezza dell'*iter*.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) osserva che, allo scopo di approfondire debitamente alcuni aspetti del testo unificato proposto dal Comitato ristretto, sarebbe quanto mai opportuno procedere allo svolgimento della discussione generale.

Chiede quindi ai relatori ed al rappresentante del Governo se, nello svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, sia stata effettivamente rispettata la linea guida, a suo tempo individuata, del progetto di riforma della Sanità militare. Infatti, mentre si era convenuto di procedere ad una innovazione razionale, tenendo soprattutto conto delle nuove esigenze delle Forze armate alla luce della sospensione anticipata del servizio militare di leva, la caratteristica interforze del Servizio, punto nodale dell'innovazione legislativa, non sembrerebbe essere adeguatamente sottolineata nel testo unificato che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver osservato che nel comitato ristretto erano comunque rappresentate tutte le componenti politiche presenti nelle Commissioni riunite ricorda che, in ogni caso, i vari Gruppi

avranno la possibilità di sostenere ulteriormente le proprie ragioni in occasione dell'illustrazione e della votazione degli eventuali emendamenti.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) insiste nel chiedere chiarimenti sulle effettive innovazioni contenute nel testo unificato presentato dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario BOSI osserva che il testo proposto dal Comitato ristretto si muove nella direzione auspicata dal Governo, contenendo delle importanti e significative innovazioni alla legislazione vigente (come, ad esempio, l'introduzione di importanti gratifiche professionali per il personale sanitario militare). Ricorda quindi che il testo che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare contiene esclusivamente una delega al Governo, ovvero i criteri direttivi di base per una riforma efficace del Servizio sanitario militare. Per quanto attiene alla concreta realizzazione della riforma, gli strumenti tecnici più idonei saranno invece adottati successivamente, in appositi decreti legislativi.

Il PRESIDENTE ribadisce quindi la proposta di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo unificato adottato dalle Commissioni riunite nella seduta odierna, a venerdì 16 luglio, alle ore 20.

Convengono a maggioranza le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 452, 1917 E 1935**

Art. 1.

(Compiti del Servizio sanitario militare)

1. Il Servizio Sanitario Militare opera nel pieno rispetto dei diritti e della dignità della persona, avendo riguardo esclusivamente alla situazione sanitaria del paziente.

2. Il Servizio Sanitario Militare, di seguito denominato «Servizio», è l'organizzazione di persone, materiali, mezzi ed infrastrutture volta ad assicurare l'assistenza sanitaria al personale militare nel territorio nazionale e nelle missioni all'estero.

3. Il Servizio svolge le seguenti attività:

a) prevenzione, anche riguardo ai rischi chimico, batteriologico e nucleare, diagnosi e cura delle malattie del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, anche in quiescenza, nonché, nei casi previsti dalla legge, di altri soggetti;

b) accertamento e controllo dell'idoneità psico-fisica al servizio del personale militare, anche ai fini del reclutamento, e del personale civile dell'Amministrazione della difesa;

c) attività medico-legale nei confronti del personale e degli altri soggetti di cui alla lettera a);

d) tutela della salute del personale militare e civile nei luoghi di lavoro militari in tempo di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

e) formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del personale sanitario militare;

f) ricerca, sperimentazione e sviluppo nei settori sanitari di specifico interesse militare, tra i quali quelli attinenti al rischio chimico, batteriologico e nucleare;

g) concorso alla prevenzione e allo studio delle patologie di particolare rilevanza medico-sociale e del disagio giovanile;

h) concorso all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale nei casi previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

i) concorso alle missioni umanitarie all'estero in adempimento delle direttive impartite dal Governo;

l) medicina veterinaria in ambito militare;

m) attività relative al settore farmaceutico e alla farmacovigilanza in ambito militare.

3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate anche con il concorso del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, nonché del Corpo militare del Sovrano militare ordine di Malta, quali corpi ausiliari delle Forze armate, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

4. Ai fini della presente legge con l'espressione Forze Armate si intende l'Esercito, la Marina Militare, l'Aeronautica Militare e l'Arma dei Carabinieri.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare)

1. Allo scopo di adeguare il Servizio alla nuova configurazione delle Forze armate e di valorizzarne i compiti, anche ai fini della cooperazione con il Servizio sanitario nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze del personale, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, uno o più decreti legislativi per il riordino del Servizio, senza oneri aggiuntivi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare le attività e l'organizzazione del Servizio in modo da salvaguardare in via prioritaria le esigenze operative delle Forze armate;

b) riorganizzare in un unico servizio interforze gli attuali servizi di sanità di Forza armata, secondo criteri di efficienza e di economicità e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, prevedendo:

1) l'Ispettorato della sanità militare, quale organo di vertice del Servizio posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, con compiti di direzione tecnica, logistica e amministrativa, di pianificazione e coordinamento delle attività, di ripartizione e gestione delle risorse umane e strumentali previa approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Dall'Ispettorato, retto da un ufficiale dei Ruoli del Corpo sanitario militare di cui alla lettera c), in possesso del grado vertice, dipendono direttamente:

1.1) la rete ospedaliera militare ed i centri medico-legali;

1.2) il reparto sanitario di intervento rapido, quale complesso di unità sanitarie mobili in grado di fronteggiare tempestivamente emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale;

1.3) l'Istituto di formazione e l'Istituto di studi e ricerche, in sostituzione dei corrispondenti organismi di Forza armata, anche mediante l'accorpamento di quelli esistenti;

1.4) l'Istituto chimico-farmaceutico militare per la produzione di farmaci e di materiale sanitario per il Servizio, nonché, previa intesa tra il Ministero della difesa e il Ministero della salute, di farmaci non commerciali di rilevanza sociale;

2) una Direzione di sanità presso ciascuna Forza armata alle dipendenze del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e con dipendenza funzionale dall'Ispettorato centrale, con compiti di direzione e di coordinamento delle attività degli organi del Servizio presso la Forza armata. Da ciascuna Direzione di sanità dipendono, secondo gli ordinamenti di Forza armata:

2.1) gli organi sanitari di grande unità;

2.2) i centri specializzati di preminente interesse di Forza armata, anche ai fini dell'accertamento di specifiche idoneità operative;

2.3) le infermerie di corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate;

c) istituire, in relazione alle esigenze operative e funzionali, fermi restando i volumi organici degli ufficiali delle Forze armate e comunque senza oneri aggiuntivi, uno o più ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario militare, prevedendo:

1) l'unificazione dei ruoli normali e speciali degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico-logistico, comparto sanitario, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) le modalità di trasferimento del personale nei ruoli unificati, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le consistenze organiche dei singoli gradi, le permanenze e le modalità di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, in armonia con quanto previsto dai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, e fatti salvi i vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale;

3) la riduzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di un numero di unità corrispondente a quelle transitate nel ruolo sanitario unificato;

4) l'istituzione, presso lo Stato maggiore della difesa, di apposite commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali del Servizio, composte anche da rappresentanti della Forza armata presso la quale gli ufficiali da valutare sono impiegati;

5) la disciplina transitoria per pervenire ai nuovi assetti ordinali, salvaguardando i profili di carriera o inalterata l'operatività del Servizio;

d) istituire, per l'assolvimento dei compiti di natura tecnica e ausiliaria, fermi restando i volumi organici complessivi dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e comunque senza oneri aggiuntivi, il ruolo sa-

nitario dei marescialli in servizio permanente e il ruolo sanitario dei sergenti in servizio permanente, prevedendo:

1) in fase di prima applicazione, l'immissione nei nuovi ruoli, a domanda, dei sottufficiali delle Forze armate in possesso di titolo professionale nell'ambito sanitario oppure di specializzazione conseguita presso le Forze armate;

2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le consistenze organiche dei singoli gradi, le permanenze e le modalità di avanzamento, in armonia con quanto previsto dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, e 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fatti salvi i vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale;

3) le disposizioni transitorie per pervenire ai nuovi assetti ordinamentali, salvaguardando i profili di carriera del personale e l'operatività del Servizio;

e) incentivare la cooperazione con il Servizio sanitario nazionale, prevedendo forme di collaborazione e di scambio di esperienze e la partecipazione del Servizio all'elaborazione di proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale con riferimento ai settori di specifica competenza dell'Amministrazione della difesa. Ai fini della stipula degli accordi contrattuali con le regioni, le strutture sanitarie accreditabili, le tipologie delle prestazioni erogabili e le categorie dei destinatari sono individuate, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8-*quinquies*, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

f) prevedere che il Ministero della difesa possa recedere unilateralmente dai rapporti convenzionali stipulati ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, in caso di:

1) soppressione dell'ente o dell'organo sanitario presso il quale è impiegato il personale convenzionato;

2) sopravvenuta disponibilità di personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei titoli professionali richiesti;

3) sopravvenuta mancanza del possesso dei requisiti previsti per il personale convenzionato ai fini della sicurezza militare dello Stato;

g) promuovere la collaborazione con le università degli studi e gli istituti scientifici nei settori della ricerca e della formazione;

h) prevedere, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della difesa:

1. la facoltà, del personale del Corpo sanitario militare, di frequentare a scopo di istruzione ed aggiornamento qualificato strutture scientifiche e sanitarie del Servizio sanitario nazionale, in orario di servizio e previa accordi tra il Comando di appartenenza e le direzioni di dette strutture;

2. la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di stipulare, al di fuori dell'orario di servizio, convenzioni con il servizio sanitario nazionale;

3. la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di svolgere attività libero-professionale;

i) prevedere forme di raccordo tra le attività del Servizio e le attività delle strutture sanitarie del Corpo della guardia di finanza.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle modalità previsti dallo stesso comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, è soppressa la Direzione generale per la sanità militare del Ministero della difesa. Il relativo personale è assegnato all'Ispettorato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono individuate le strutture ordinarie del Servizio.

3. Per il personale sanitario di cui alla presente legge, i doveri di riferire la notizia di reato, di svolgere le indagini, di denuncia, di rapporto e di referto nascenti dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non hanno applicazione riguardo ai fatti di interesse sanitario appresi in occasione o a causa dell'attività diagnostica, clinico-terapeutica e medico legale, quando si esporrebbe la persona assistita o il sanitario cooperante a procedimento penale.

4. Con la legge di riordino economico del personale della sanità militare, potrà essere prevista la corresponsione di un'apposita indennità di funzione.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

416^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, dottor Domenico De Sossi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VILLONE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno – già adottato nelle precedenti audizioni e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del Presidente della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero (FUSIE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 luglio.

Dopo un'introduzione del presidente VILLONE (*DS-U*), ha la parola il presidente della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, Domenico De Sossi.

Seguono le domande del senatore FALCIER (*FI*) e del presidente VILLONE (*DS-U*).

Risponde il dottor De Sossi.

Il presidente VILLONE (*DS-U*) ringrazia infine il dottor De Sossi e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2080) DENTAMARO ed altri. – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*

(2598) ALBERTI CASELLATI. – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*

– e **petizione n. 503 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore MALAN (*FI*) ribadisce i principi in base ai quali, ove si presentino le condizioni, predisporrebbe un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che estenda alle elezioni regionali e politiche il criterio adottato recentemente nella legge per l'elezione del Parlamento europeo: questo, infatti, ha prodotto, a suo giudizio, risultati positivi in termini di elezione delle candidate. Tuttavia, auspica che sulla materia intervenga tempestivamente una proposta del Governo, in grado di raccogliere il consenso quanto meno della maggioranza parlamentare, tenuto conto che l'argomento è inserito nel calendario dei lavori del Senato.

Il presidente VILLONE (*DS-U*) ricorda che i disegni di legge in titolo saranno discussi dall'Assemblea su richiesta dei Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento. La Commissione non potrebbe influenzare tale procedura essendo ormai rimessa all'Assemblea ogni decisione circa l'*iter* successivo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ribadisce la sensibilità del Governo alla questione che costituisce l'oggetto dei disegni di legge in titolo. Ciononostante, ritiene che un esame frettoloso potrebbe pregiudicare un buon esito dell'intervento legislativo, condiviso dalle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. Ricorda di aver perseguito il consenso delle forze politiche intorno alla proposta di introdurre una misura di riequilibrio delle liste elettorali anche per le elezioni politiche e regionali. Tuttavia, non si nasconde che la materia tocca molteplici e delicati interessi per cui è necessaria una formulazione che si adatti a meccanismi elettorali diversi.

In proposito, ritiene che si debba tener conto delle proposte avanzate in entrambi i rami del Parlamento da tutte le forze politiche, inclusa quella sottoscritta dalla senatrice D'Ippolito (A.S. 2182), che però non è compresa fra i disegni di legge in titolo.

Conclude, augurandosi che l'*iter* dei disegni di legge sul riequilibrio delle candidature sia rinviato a un periodo successivo alla sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, ritenendo che sarebbe dannosa una discussione che si concludesse, come è prevedibile, con la reiezione dei disegni di legge da parte del Senato, nella contingente impossibilità di svolgere un esame approfondito delle questioni tecniche.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) ricorda il lungo *iter* dei disegni di legge in titolo, il cui esame dovrebbe ormai concludersi tempestivamente, in modo da evitare che l'intervento legislativo si realizzi a ridosso della competizione elettorale. Sottolinea l'efficacia del meccanismo per il riequilibrio delle candidature proposto nel disegno di legge n. 1732, da lei presentato insieme al senatore Amato, testimoniata dai risultati che si sono determinati nelle elezioni europee. L'estensione del criterio anche ad altre elezioni rappresenterebbe, fra l'altro, uno stimolo per quelle Regioni che, non avendo ancora approvato i rispettivi statuti, vanno incontro alla scadenza elettorale senza una norma che assicuri un esito più equilibrato nella composizione dei consigli; soprattutto, costituirebbe un chiaro presupposto specie per le forze politiche tradizionalmente poco rappresentative delle donne, al fine di organizzare le prossime campagne elettorali.

La previsione di una quota pari ad un terzo riservata a ciascuno dei due sessi, con la sanzione di un più ridotto rimborso delle spese elettorali, rappresenta, a suo giudizio, la soluzione più realistica ed efficace, mentre rischiano di non ottenere i risultati attesi le proposte che indicano percentuali maggiori di riserva, ma senza prevedere alcuna sanzione, e quelle che addirittura propongono l'inammissibilità delle liste elettorali.

Infine, ricorda le numerose dichiarazioni del Ministro e di esponenti della maggioranza e del Governo in favore della estensione del meccanismo alle elezioni politiche e amministrative, pronunciate durante la recente campagna elettorale per le europee. Si potrebbe procedere, allora, nell'esame dei disegni di legge in titolo, valutando gli emendamenti che saranno presentati, salva in ogni caso la possibilità per il Governo di ag-

giungere una sua proposta in qualsiasi fase dell'*iter*. Non condivide, al contrario, l'invito del Ministro a rinviare l'esame.

Il presidente VILLONE (*DS-U*) osserva che dopo la revisione dell'articolo 51 della Costituzione e l'introduzione della norma per il riequilibrio delle candidature di uomini e donne nelle elezioni europee, soluzioni legislative diverse da applicarsi in altre competizioni elettorali dovrebbero essere comunque ispirate a criteri di razionalità, perché altrimenti incorrerebbero nella censura di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza.

Precisa, inoltre, che l'esame del disegno di legge n. 2182, presentato dalla senatrice D'Ippolito, non è stato congiunto con quello dei disegni di legge in titolo, poiché riguarda esclusivamente i profili degli esecutivi nazionali e locali e introduce un criterio non collocabile nell'ambito delle discipline elettorali.

Il senatore FALCIER (*FI*) auspica che sulla materia in esame si proceda attraverso un accordo fra maggioranza e opposizione e fra Governo e Parlamento, analogamente a quanto realizzato per la legge elettorale europea. Tale intesa, a suo avviso, rappresenterebbe l'unica garanzia per il raggiungimento dell'obiettivo voluto dalle forze politiche. In proposito, sottolinea che il Governo ha dimostrato di saper assecondare la volontà del Parlamento, in occasione della modifica della disciplina per l'elezione del Parlamento europeo.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) dichiara che la sua parte politica attribuisce un'importanza rilevante al proposito di riequilibrare la presenza degli uomini e delle donne negli organi elettivi. Dopo la riforma dell'articolo 51 della Costituzione, il Parlamento, a suo avviso, ha la responsabilità e il dovere di tradurre il principio in legge. A tal fine, ritiene che la Commissione dovrebbe adoperarsi per elaborare un testo unificato dei disegni di legge in esame, prima che si avvii la discussione in Assemblea, richiesta dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi del Regolamento per porre fine alla lunga serie di rinvii, a partire dal mese di dicembre del 2003.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) chiede che la Commissione proceda all'esame degli aspetti tecnici del provvedimento, attraverso la valutazione di proposte emendative alla soluzione sulla quale si è già registrato il consenso più esteso, quella del disegno di legge n. 1732. Ricorda ancora una volta le convergenti dichiarazioni dei parlamentari della maggioranza e dei rappresentanti del Governo, favorevoli all'estensione del meccanismo adottato per le elezioni europee anche alle altre competizioni elettorali, come proposto nel disegno di legge n. 1732, e manifesta il suo stupore per le prese di posizione dilatorie, che contrastano con quelle dichiarazioni.

Infine, sottolinea il rischio che si legiferi sulla materia in prossimità della scadenza elettorale, il che avrebbe conseguenze dannose anche sotto il profilo della correttezza della competizione.

Il presidente VILLONE (*DS-U*) propone di prendere atto della impossibilità, già annunciata dal relatore MALAN, di predisporre, nelle condizioni attuali, un testo unificato dei disegni di legge in titolo, quale base per l'ulteriore esame. Propone quindi di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

363^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(1639) DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

(2851) VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella 1^a seduta pomeridiana del 25 maggio 2004.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati relativi al disegno di legge n. 1639 e già pubblicati in allegato al resoconto dell'ultima seduta, nonché in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio scorso.

Il relatore FEDERICI (*FI*), anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'ultima seduta, modifica l'emendamento 1.2 (testo 2), riformulandolo nell'emendamento 1.2 (testo 3). Il relatore prosegue sottolineando come la nuova formulazione proposta vada letta tenendo conto anche della scelta di conservare al giudice di pace la competenza in ordine ai fatti riconducibili alla previsione di cui all'articolo 639 del codice penale, scelta alla quale egli è pervenuto ripensando il suo iniziale orientamento e, in coerenza con la quale, preannuncia fin da ora il ritiro dell'emendamento 1.0.3.

Interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale manifesta perplessità sulla formulazione di cui al primo capoverso introdotto con la lettera

c) del predetto emendamento, ritenendo che la preclusione ad applicare la sola pena pecuniaria nei casi ivi previsti configuri un irrigidimento inopportuno, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che esclude l'applicabilità da parte del giudice di pace delle disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) non condivide le perplessità manifestate dal senatore Zancan e rileva come la nuova formulazione proposta per l'articolo 639 del codice penale debba essere valutata tenendo conto del suo inserimento nel sistema complessivo previsto per i reati di competenza del giudice di pace. Conseguentemente, le pene che verranno concretamente applicate dovranno essere desunte dall'applicazione del «meccanismo di trasformazione» contenuto nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, mentre, con specifico riferimento all'obiezione sollevata dal senatore Zancan, va tenuto conto della previsione contenuta all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 274.

Il presidente Antonino CARUSO non condivide anch'egli le perplessità manifestate dal senatore Zancan e ritiene convincente la soluzione proposta con l'emendamento 1.2 (testo 3).

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.2 (testo 3). Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.1 e 1.0.2.

Il relatore FEDERICI (*FI*), come preannunciato, ritira l'emendamento 1.0.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.100.

Il presidente Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.0.100, sottolineando come lo stesso sia volto ad integrare il decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali, e in particolare l'articolo 20 di tale decreto legislativo al fine di inserire nello stesso una previsione volta a considerare puntualmente il caso in cui il bene culturale sia costituito da un immobile e lo stesso subisca un sostanziale deturpamento in conseguenza dell'apposizione di cavi o condutture di ogni genere.

Sull'emendamento 1.0.100 si apre un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola il senatore GUBETTI (*FI*) – che manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento ritenendo inopportuna l' semplificazione ivi contenuta – il senatore AYALA (*DS-U*) – che concorda con il senatore Gubetti – e il senatore FASSONE (*DS-U*), che ritiene opportuno un ulteriore approfondimento delle conseguenze dell'intervento proposto sul piano strettamente sanzionatorio.

Il presidente Antonino CARUSO ritira quindi l'emendamento 1.0.100.

Dopo che il senatore FASSONE (*DS-U*), il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), e il senatore SEMERARO (*AN*) hanno annunciato il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, la Commissione conferisce mandato al relatore Federici a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1639, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale necessari, in particolare con riferimento all'indicazione dell'importo delle pene pecuniarie previste nell'articolo 639 del codice penale in misura corrispondente agli importi indicati nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

La Commissione autorizza inoltre il relatore Federici a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre l'assorbimento nel disegno di legge n. 1639 del disegno di legge n. 2851.

Infine il presidente Antonino CARUSO, preso atto che i Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Alleanza Nazionale e Forza Italia si dichiarano favorevoli alla assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, si riserva di acquisire a tale riguardo il consenso degli altri Gruppi rappresentati in Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,50.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 luglio scorso.

Il Presidente RELATORE, riferendosi all'emendamento 16.0.1 di cui è stato disposto l'accantonamento, osserva come la proposta in esso contenuta non fa altro che recepire un orientamento interpretativo della giurisprudenza della Cassazione ed è diretta a risolvere una volta per tutte i contrasti giurisprudenziali che hanno interessato la materia.

Quanto poi all'emendamento 16.0.3 accantonato, replicando ad alcune considerazioni espresse nel corso dell'ultima seduta, fa presente che l'espressione «con ogni mezzo» di cui alla lettera e) del comma primo non è estranea al linguaggio normativo e quindi non comprende le perplessità sollevate in proposito.

Osserva quindi che l'emendamento in esame interviene, tra l'altro, sulla disciplina della revocatoria delle cosiddette rimesse in conto corrente, tema questo particolarmente controverso anche in giurisprudenza, proponendo un criterio normativo tra quelli in astratto possibili che ha il pregio di definire la questione realizzando un bilanciato tempera-

mento degli interessi in rilievo. Con l'occasione, ritenendo che la disposizione possa risultare meglio precisata, modifica l'emendamento 16.0.3 sostituendo l'ultimo capoverso dell'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942 dalle parole «Le disposizioni di cui al secondo comma, nel caso» fino alla fine con le seguenti: «Non possono essere revocati i pagamenti eseguiti dal fallito per ripristinare la disponibilità di credito a lui accordata nel corso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compresi i contratti di somministrazione, di conto corrente o regolati in conto corrente.

Se il fallito non ha disponibilità di credito o se i pagamenti riguardano somme eccedenti la detta disponibilità, le disposizioni del secondo comma si applicano limitatamente alla differenza tra la più elevata esposizione del fallito e quella esistente alla data di cessazione del contratto o di dichiarazione di fallimento».

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 18.1 che, dopo breve illustrazione, con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO è posto ai voti e risulta approvato. L'articolo 18, come modificato, è quindi approvato.

Il Presidente RELATORE illustra l'emendamento 20.1 che interviene sulla disciplina dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito stabilendo, in maniera analoga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del disegno di legge in titolo, che la continuazione dell'impresa possa essere disposta quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell'azienda o di parti di essa. Sottolinea in proposito, replicando ad una richiesta di chiarimenti del senatore ZANCAN (*Verdi-U*), il carattere innovativo della proposta in esame che considera rilevante, ai fini della decisione sulla continuazione dell'impresa del fallito, non più soltanto ed in modo esclusivo, l'interesse dei creditori, ma anche l'interesse, che può ben essere differente, «del miglior realizzo dell'impresa», intendendo con ciò dare rilevanza ad esempio alla tutela dell'avviamento ovvero all'interesse del fallito a recuperare al termine della procedura un eventuale residuo attivo.

Si tratta di una proposta che risponde ad un'esigenza di ammodernamento della procedura fallimentare e che va nel senso di una minore burocratizzazione e di una maggiore attenzione alla pluralità di interessi che vengono in rilievo nel fallimento e non esclusivamente riconducibili agli interessi del ceto creditorio, pur rimanendo la procedura finalizzata ad assicurare la soddisfazione dei medesimi.

Seguono brevi interventi del senatore GUBETTI (*FI*) – che suggerisce di modificare l'emendamento, prevedendo che la continuazione dell'esercizio dell'impresa possa essere disposta solo ove ricorrano entrambe le ricordate circostanze che sono previste invece al momento in alternativa tra loro – del Presidente RELATORE – che sottolinea come in tal modo si finisca per restringere la possibilità del ricorso all'esercizio prov-

visorio in contrasto con la filosofia ispiratrice della riforma – del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – il quale, ad una più attenta considerazione, ritiene condivisibile l'innovazione in quanto consentirebbe di tener conto anche di altri interessi che possono venire in rilievo nel fallimento, quali ad esempio quelli «occupazionali» – e del senatore TIRELLI (*LP*) il quale invita a valutare se non sia forse sufficiente far riferimento semplicemente al «miglior realizzo dell'impresa».

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 20.1 risulta approvato.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), il quale illustra brevemente l'emendamento 20.2, che, proponendo la soppressione della lettera b) dell'articolo 20 del disegno di legge in titolo, lascia in essere la disposizione vigente di cui al secondo comma dell'articolo 90 della legge fallimentare, per la quale la continuazione o la ripresa dell'esercizio dell'impresa può essere disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.

Il Presidente RELATORE, nel formulare un parere contrario sull'emendamento in esame, osserva come il parere vincolante del comitato dei creditori si ponga in senso contrario con lo spirito della riforma in quanto esprime soltanto uno degli interessi in rilievo.

Sull'opportunità della previsione in esame segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che esprime preoccupazione per una valutazione che in assenza di un parere vincolante del comitato sarebbe rimessa esclusivamente al giudice e ciò inopportuno in quanto questi non è un esperto di gestione d'impresa – il Presidente RELATORE – che ribadisce la sua contrarietà per la previsione in quanto attribuisce ai creditori un potere di veto che tradisce lo spirito della riforma – il sottosegretario VIETTI, che aderendo alle considerazioni del relatore formula un parere contrario sull'emendamento.

Dopo brevi interventi dei senatori GUBETTI (*FI*), AYALA(*DS-U*), SEMERARO (*AN*), il Presidente RELATORE si sofferma brevemente sull'emendamento 20.3 che affronta un problema strettamente collegato a quello sollevato dal senatore Zancan e che quindi ritiene opportuno esaminare congiuntamente.

Accogliendo un suggerimento del rappresentante del GOVERNO, il Presidente RELATORE modifica l'emendamento 20.3, riformulandolo nell'emendamento 20.3 (testo 2). Condivide infatti l'esigenza che la richiesta di cessazione dell'esercizio provvisorio assuma carattere vincolante, soltanto qualora sia fatta dal curatore e dal comitato dei creditori e non già soltanto da uno di loro. Ritiene altresì opportuno che i medesimi siano comunque sentiti quando il giudice dispone la cessazione dell'esercizio provvisorio nel presupposto in cui ne ravvisi l'opportunità.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale, richiamando l'attenzione sulle diversità esistenti quanto al ruolo che il comitato dei creditori ed il curatore svolgono nelle determinazioni del giudice relative alla continuazione ovvero alla cessazione dell'esercizio provvisorio, invita a considerare se non sia opportuno invece prevedere una disciplina analoga in entrambe le ipotesi. Osserva infatti che, se da un lato il giudice può decidere autonomamente se continuare l'attività nonostante il parere contrario del curatore e del comitato dei creditori, dall'altro sarebbe invece vincolato dalla richiesta congiunta dei medesimi che potrebbe essere formulata poco tempo dopo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1639**Art. 1.****1.2 (testo 3)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: ", a querela della persona offesa" le parole: "con la" sono sostituite con le altre: "con la pena della reclusione fino a nove mesi o della";

b) al secondo comma, le parole: "di interesse storico o artistico" sono sostituite dalle seguenti: "di interesse storico, artistico o ambientale" e le parole: "la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 2.000 fino a 10.000 euro";

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

Non può applicarsi la sola pena pecuniaria quando l'autore del reato non ha provveduto alla riparazione del danno, mediante risarcimento o il ripristino dello stato dei luoghi.

In ogni caso con la sentenza di condanna è ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243**Art. 18.****18.1**

IL RELATORE

Al terzo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del giudice delegato, del comitato dei creditori, del fallito o di chi ne abbia diritto. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato."».

Conseguentemente al medesimo comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione».

Art. 20.**20.1**

IL RELATORE

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Anche dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale, sentiti in camera di consiglio il curatore e il comitato dei creditori, può disporre la continuazione tempora-

nea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del miglior realizzo dell'azienda o di parti di essa"».

20.2

CALVI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.3

IL RELATORE

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, con il medesimo provvedimento, indica le condizioni per l'esercizio dell'impresa e stabilisce le modalità con le quali il curatore riferisce circa il relativo andamento";

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale dispone la cessazione dell'esercizio provvisorio se il curatore o il comitato dei creditori ne fanno richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità».

20.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale, con il medesimo provvedimento, indica le condizioni per l'esercizio dell'impresa e stabilisce le modalità con le quali il curatore riferisce circa il relativo andamento";

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale dispone la cessazione dell'esercizio provvisorio se il curatore e il comitato dei creditori ne fanno richiesta, ovvero se, sentiti i medesimi, in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

525^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 14,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI segnala l'opportunità di rinviare l'esame del disegno di legge n. 3018, recante interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale, al fine di verificare gli eventuali effetti che il recente decreto-legge adottato dal Governo in materia di correzione dei conti pubblici potrebbe determinare sulla consistenza delle risorse finanziarie richiamate a copertura del suddetto provvedimento.

In attesa di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo sugli effetti del citato decreto-legge in materia di correzione dei conti pubblici, riscontra altresì l'esigenza di disporre il rinvio dell'esame dell'Atto n. 365, concernente la definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004.

La Commissione prende atto.

Ad una domanda del senatore CADDEO (*DS-U*), circa la data di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), replica il presidente AZZOLLINI precisando che, in base alle ultime informazioni disponibili, il suddetto Documento dovrebbe essere trasmesso al Parlamento presumibilmente entro la prossima settimana. Si impegna, comunque, a fornire più precise notizie al riguardo non appena possibile, anche al fine di consentire l'organizzazione dei lavori della Commissione, in modo da assicurare tempi adeguati per l'esame del DPEF.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che, da alcune segnalazioni a lui pervenute, si starebbero determinando alcuni effetti imprevisti sulle entrate degli enti territoriali per effetto dell'attuazione del primo modulo della riforma fiscale (legge n. 80 del 2003), la quale, attraverso la graduale trasformazione di alcune detrazioni in deduzioni fiscali, ha determinato l'abbassamento per alcune fasce sociali dei livelli di reddito imponibile. Poiché, secondo quanto da lui appreso, esisterebbe una delibera CIPE che impone alle regioni di commisurare i canoni di affitto agevolati degli alloggi di edilizia popolare delle Agenzie territoriali per la casa o ATC (corrispondenti agli *ex* IACP) al reddito imponibile, i suddetti canoni dovrebbero ora essere ridotti, determinando una corrispondente perdita delle risorse a disposizione delle ATC. Considerato che i corrispettivi di numerosi istituti e servizi sociali erogati dalle regioni e dagli enti locali si basano sul reddito imponibile (ad esempio quelli calcolati sulla base dell'indice della situazione economica o ISE), ritiene necessario acquisire più precise informazioni in merito, verificando, inoltre, se all'atto della valutazione degli oneri derivanti dal primo modulo della riforma fiscale si sia tenuto conto anche dei suddetti possibili effetti di trascinamento sulla finanza locale.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di verificare con gli Uffici le modalità più opportune per effettuare gli approfondimenti richiesti dal senatore Morando, riferendo in merito nei tempi più brevi possibili.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, 14 luglio, alle ore 9 e 9,15, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

364^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dà brevemente conto delle audizioni informali del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del Procuratore nazionale aggiunto della Direzione nazionale antimafia e del rappresentante del Ministero dell'Interno nella veste di Coordinatore del Comitato interministeriale per l'alta sorveglianza delle grandi opere, svolte in sede d'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Data la delicatezza dell'argomento e in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di dare seguito alla discussione generale sul provvedimento in titolo nella prossima seduta.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 14 luglio 2004, già convocata alle ore 8,30, non avrà

più luogo in relazione all'inizio dei lavori dell'Assemblea previsti per le ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

249^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2919) *Disciplina dell'apicoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) *BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura*

(2825) *DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso era iniziata la discussione generale nella quale erano intervenuti i senatori De Petris, Murineddu e Basile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PICCIONI (*FI*), nel riservarsi di presentare, nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle proposte di audizioni informali, dichiara di rinunciare alla replica.

Anche il sottosegretario DELFINO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il presidente RONCONI propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2919, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 22 luglio, alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI informa che in relazione alla presentazione, in sede di esame dell'atto Senato n. 3010, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2004, di una proposta emendativa che riproduce i testi dell'atto Senato n. 2601 e congiunti, è opportuno che la Commissione riprenda l'esame degli atto Senato n. 2601 e congiunti dopo la conclusione dell'*iter* dell'atto Senato n. 3010.

Ricordato altresì che per l'atto Senato n. 2483 è atteso il parere della 5^a Commissione, informa che nella seduta già convocata per domani potrà riprendere l'esame congiunto degli atti Senato nn. 1794 e 638, al cui testo unificato sono stati presentati vari emendamenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

262^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

indi del Vice Presidente

RAGNO

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente ZANOLETTI avverte che il rappresentante del Governo ha fatto sapere di non potere prendere parte alla seduta odierna, a causa di improrogabili impegni politici precedentemente assunti.

Prende quindi la parola il senatore VIVIANI (*DS-U*) il quale osserva preliminarmente che il riassetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delineato nello schema di regolamento all'esame non tiene adeguatamente conto di due rilevanti innovazioni intervenute negli anni scorsi, rappresentate dal trasferimento delle competenze amministrative in materia di collocamento alle regioni e agli enti locali e dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha dato un ulteriore e rilevante impulso a tale processo di decentramento di competenze, anche legislative, alle regioni.

Queste innovazioni hanno di fatto diminuito l'entità delle funzioni spettanti all'amministrazione centrale, ma lo schema di regolamento all'esame sembra ignorare questo dato di fatto e, con una scelta molto discutibile, porta da dodici a tredici il numero delle direzioni generali, sovrapp-

ponendo inoltre ad esse una struttura di segretariato generale molto consistente, le cui attribuzioni non si limitano al coordinamento e al monitoraggio delle attività dagli uffici, ma hanno carattere operativo e si estendono anche alla gestione diretta, comprimendo così le competenze delle direzioni generali: invece di uno snellimento dell'apparato amministrativo centrale - quale sarebbe stato ragionevole prevedere - la proposta del Governo si muove quindi nella direzione opposta, della centralizzazione e dell'appesantimento organizzativo.

Vi è poi - prosegue il senatore Viviani - il problema della distribuzione delle competenze all'interno delle direzioni generali. In una impostazione corretta delle politiche attive del lavoro - perseguita, almeno a parole, anche dal Governo - le funzioni relative all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione professionale dovrebbero avere carattere integrato, considerata la loro stretta interconnessione. Invece, nello schema all'esame si registra un'inspiegabile frammentazione e separazione delle competenze, per effetto della quale l'istituzione, al capoverso articolo 1-*quater*, di una distinta direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione pone le premesse per uno svolgimento meramente erogatorio ed assistenziale di tale attività, nettamente in contrasto con la necessaria continuità tra interventi di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro, più volte sostenuta, in altre occasioni, dai rappresentanti del Governo in carica. Lo stesso discorso vale per la formazione professionale, con un elemento negativo in più, costituito dal carattere dichiaratamente transitorio della direzione generale istituita dal capoverso articolo 1-*undecies*. Il comma 2 di tale capoverso esplicita infatti che la direzione generale svolge le sue funzioni fino alla costituzione dell'Agenzia per la formazione di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 300 del 1999. È peraltro piuttosto strano che si detti una disposizione transitoria in vista dell'attuazione di una norma vigente dall'inizio della legislatura; nel merito, poi, occorrerebbe chiedersi se sia proficuo gestire una politica per la formazione professionale a prescindere da quella degli ammortizzatori sociali, attraverso una struttura esterna al Ministero del lavoro. In verità, l'ipotesi di istituire un'agenzia per la formazione professionale fu, secondo il senatore Viviani, una scelta erronea compiuta dal Governo di centro-sinistra, ed è paradossale che l'attuale Esecutivo, il più delle volte animato dall'intento di smantellare le normative adottate nella trascorsa legislatura, intenda invece fare propria una scelta molto discutibile di quel periodo. Si direbbe che si voglia utilizzare strumentalmente l'ipotesi dell'agenzia per tentare di riportare sotto il controllo dell'amministrazione centrale una competenza trasferita alle regioni in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione. Inoltre, l'istituzione di un'agenzia si pone in alternativa rispetto all'esistenza dell'ISFOL, il cui ruolo invece risulta valorizzato in molti provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Per tali motivi, la disciplina prevista nello schema di regolamento all'esame proietta numerosi elementi di precarietà ed incertezza sul futuro di un'attività particolarmente rilevante, quale è la formazione professionale.

Nell'ambito del necessario potenziamento della Direzione generale per l'attività ispettiva – che costituisce la più importante funzione decentrata che resta nell'ambito delle competenze ministeriali – occorrerebbe porsi il problema della formazione del personale, elemento essenziale per qualificare adeguatamente il settore ispettivo. L'attribuzione delle competenze in materia esclusivamente alla direzione generale delle risorse umane desta, per questo aspetto, qualche perplessità.

Un altro profilo poco convincente dello schema all'esame riguarda l'istituzione di una direzione generale per la comunicazione, di cui al capoverso articolo 1-*sexies*: si tratta infatti di una scelta di per sé eccessiva, aggravata dalla sovrapposizione di competenze relativa alla gestione del sito *web*, richiamata anche nel capoverso articolo 1-*terdecies* relativo alla direzione generale per l'innovazione tecnologica.

La direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, di cui al capoverso articolo 1-*septies*, cumula poi una serie di competenze e funzioni del tutto eterogenee, assumendo, sin nella denominazione, una connotazione propagandistica, particolarmente cara al Governo. La competenza relativa alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare, andrebbe collocata in altra sede, mentre la gestione del Fondo per le politiche sociali – che fa capo alla direzione generale separata istituita al capoverso articolo 1-*octies* – dovrebbe invece afferire ad un'unica direzione generale per le politiche sociali, considerato anche che, dal punto di vista gestionale, tale Fondo dovrebbe essere ripartito tra le regioni senza alcun vincolo di destinazione, come previsto dalla legge istitutiva. È poi del tutto erronea l'attribuzione alla predetta direzione generale per la famiglia dei compiti relativi al collocamento dei disabili, poiché tale materia, secondo la condivisibile impostazione della legge n. 68 del 1999 attiene invece alla sfera del collocamento e delle politiche attive del lavoro.

La previsione di una direzione generale per l'immigrazione, di cui al capoverso articolo 1-*novies* è indubbiamente coerente con le scelte legislative adottate nel corso della legislatura, che condizionano l'ingresso degli immigrati nel territorio nazionale alla sussistenza di un rapporto di lavoro, ma, proprio per questo motivo, conferma la diffidenza dell'attuale Governo per qualsiasi politica di programmazione dei flussi migratori. Ne deriva, contro le intenzioni dell'Esecutivo, un aumento tendenziale dell'immigrazione clandestina che renderà indispensabile il ricorso a nuovi provvedimenti di sanatoria.

Per quanto riguarda la direzione generale del mercato del lavoro – prosegue il senatore Viviani – sarebbe stato necessario indicare una specifica funzione per il coordinamento tra la gestione degli ammortizzatori sociali e la formazione professionale, nonché per il collocamento dei lavoratori disabili. Inoltre, al capoverso articolo 1-*decies*, che si occupa di tale direzione generale, non si affronta il problema del raccordo con le regioni e con le autonomie locali, che costituisce invece un elemento centrale per realizzare politiche del lavoro realmente efficaci. Va poi osservato che un nesso con la gestione degli ammortizzatori sociali dovrebbe essere previ-

sto anche con riferimento alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, di cui al capoverso articolo 1-*quindecies*, considerato che la gestione dei conflitti collettivi di lavoro è spesso strutturalmente collegata con interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

In conclusione, secondo il senatore Viviani lo schema di regolamento all'esame delinea una struttura eccessivamente centralistica dell'amministrazione del lavoro e delle politiche sociali, caratterizzata da una ripartizione delle competenze molto discutibile: per tale motivo, occorre una profonda revisione di tale disegno organizzativo, nel senso dello snellimento, del rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle autonomie locali e della coerenza tra le diverse funzioni.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal senatore Viviani nel corso del precedente intervento, evidenzia che l'impostazione di fondo del provvedimento all'esame si pone in contraddizione con le esigenze di efficacia e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche – spesso evocate dagli esponenti della maggioranza – comportando un'inopportuna frammentazione e verticalizzazione dei centri di responsabilità e risultando altresì inidonea a garantire un'adeguata gestione delle relazioni istituzionali con gli enti territoriali, nonché con le competenti istituzioni comunitarie.

Pertanto, il modello organizzativo prospettato dallo schema di regolamento in titolo risulta del tutto incongruo rispetto al perseguimento degli obiettivi inerenti alle moderne politiche del lavoro.

Il PRESIDENTE propone di conferire al relatore il mandato a predisporre uno schema di parere, da sottoporre alla Commissione nel corso della seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il relatore alla Commissione SAMBIN (*FI*) precisa che nella elaborazione dello schema di parere terrà conto anche degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

346^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente NOVI, in attesa che siano trasmessi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio i richiesti pareri, fa presente che nella seduta odierna si procederà alla sola illustrazione degli emendamenti. Invita pertanto i senatori a dare illustrazione degli emendamenti riferiti a tutti e tre gli articoli del disegno di legge in titolo.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, osserva che le proposte avanzate tendono, con spirito costruttivo, a riportare l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni di protezione ambientale all'interno di principi il più possibile condivisi. In tale ottica, l'emendamento 1.1 prevede che il Ministro dell'ambiente nella relazione sullo stato dell'ambiente indichi i progetti ed i servizi meritevoli di finanziamenti. Se fosse approvata tale modifica, infatti, il Ministro dell'ambiente avrebbe l'opportunità di chiarire gli obiettivi da lui perseguiti e di verificare se i progetti finanziati siano conformi ad essi. L'emendamento 1.2 precisa che con decreto

del Ministro dell'ambiente, sottoposto al parere degli organi parlamentari, siano individuati i progetti ed i servizi da finanziare, mentre l'emendamento 1.7 propone la soppressione del comma 3 in merito alla presentazione del rendiconto da parte delle associazioni beneficiarie. L'emendamento 1.16 si prefigge lo scopo di rendere meno discrezionale l'assegnazione dei contributi, con il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente.

Le proposte riguardanti l'articolo 2 richiamano il rispetto della normativa comunitaria in materia di soglie minime per l'affidamento dei servizi. Inoltre, l'emendamento 2.8 mira ad una più seria valutazione dei progetti e dei soggetti proponenti al fine di evitare che i contributi siano assegnati ad associazioni prive di quel radicamento territoriale che dovrebbe essere inteso come elemento necessario.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), dopo aver ribadito che il disegno di legge in esame lascia fortemente perplessi poiché sembra contribuire soltanto alla ipertrofia legislativa senza alcun reale effetto nei confronti dell'azione delle associazioni ambientaliste, si sofferma sull'emendamento 1.10 che propone che la redicontazione delle spese possa contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti. L'emendamento 1.14, proponendo la soppressione del comma 4, punta ad espungere dal testo una disposizione particolarmente vessatoria nei confronti delle associazioni ambientaliste che, in caso di mancata presentazione del rendiconto, si vedrebbero escluse dall'accesso ai contributi. A tale riguardo, quindi, sarebbe preferibile individuare sanzioni di altro tenore, sulla falsariga di quelle che, ad esempio, sono stabilite nella normativa sulle organizzazioni senza scopo di lucro.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*), intervenendo sul complesso degli emendamenti di cui è firmatario, osserva che uno degli elementi del disegno di legge in esame che deve essere corretto è quello riguardante lo spirito vessatorio con cui si colpiscono le associazioni di protezione ambientale. Se appare condivisibile l'obiettivo di accrescere la trasparenza in merito ai finanziamenti da erogare, non si può invece accettare che tale scopo possa essere perseguito tramite una impostazione che complica soltanto l'azione delle associazioni ambientaliste. In tale direzione, segnala l'emendamento 1.6 con il quale si prevede che il Ministro dell'ambiente emana annualmente un decreto per la definizione delle risorse finanziarie disponibili. L'emanazione, di anno in anno, di tale decreto appare alquanto opportuna proprio per tener conto dei possibili mutamenti e delle nuove situazioni che potrebbero comportare effetti sulle politiche ambientali. Ad integrazione di tali considerazioni, l'emendamento 1.8 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema del predetto decreto.

In merito alle sanzioni da ricollegarsi alla mancata presentazione del rendiconto da parte delle associazioni beneficiarie è condivisibile la valu-

tazione fatta dal senatore Iovene, mentre nello stesso emendamento 1.8, al comma 6, si prevede che la rendicontazione possa contenere, in una determinata percentuale, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi offerti dagli iscritti alle associazioni medesime. Si tratta di una proposta di buon senso che tende a valorizzare le professionalità presenti all'interno delle associazioni.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.11 e 3.2, presentati dal senatore Vallone, rinunciando ad illustrarli.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), pur riconoscendo l'impegno con il quale i senatori delle opposizioni hanno argomentato le ragioni a sostegno delle proposte emendative, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in quanto è da respingere la tesi secondo la quale il Governo e la maggioranza intenderebbero introdurre disposizioni vessatorie nei confronti delle associazioni di protezione ambientale. Difatti, l'obiettivo che si prefigge il disegno di legge in titolo è quello di ricondurre l'azione delle associazioni ambientaliste ad un regime di maggiore trasparenza.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore poiché gli emendamenti presentati non apportano alcun miglioramento in termini di controllo e trasparenza nel rapporto tra il Ministero dell'ambiente e le associazioni di protezione ambientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI fa presente che il ministro Matteoli ha comunicato di non poter partecipare alla seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 14,30.

Tale seduta avrà pertanto inizio alle ore 15,30, con all'ordine del giorno l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente NOVI avverte che la seduta di giovedì 15 luglio, già convocata per le ore 8,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2949**Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Promozione e riconoscimento dell'attività delle associazioni di protezione ambientale)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio indica, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti e i servizi che, per la loro qualità ed i requisiti di affidabilità e competenza dei beneficiari, abbiano ottenuto la concessione di contributi ministeriali, la loro finalità ed relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi eventualmente erogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, può prevedere la concessione di

contributi per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla informazione ambientale da realizzarsi da parte delle associazioni di cui al comma 1 che presentino i necessari requisiti di competenza, affidabilità, consistenza e diffusione sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le tipologie dei progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 1, i criteri qualitativi per la scelta dei progetti da finanziare, il tetto massimo finanziabile nonché i criteri che garantiscano la migliore scelta qualitativa degli affidatari e dei proponenti.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato. La rendicontazione delle spese di cui al comma 5, può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «di cui al comma 3».

1.3

VALLONE

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, e 6, con i seguenti:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, la concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le tipologie dei

progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 1 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.

4. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato.

5. La rendicontazione delle spese di cui al comma 5, può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio elenca, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti e i servizi che hanno ottenuto i contributi di cui al comma 1, il relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi erogati.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.4

VALLONE

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle risorse ordinarie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, la concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché all'informazione ambientale.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le tipologie dei progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 1 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole da: «disponibilità di bilancio» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «ordinarie risorse finanziarie e

senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, la concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla informazione ambientale.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le tipologie dei progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 1 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato.

6. La rendicontazione delle spese di cui al comma 5, può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio elenca, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti e i servizi che hanno ottenuto i contributi di cui al comma 1, il relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi erogati».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.6

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi annualmente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, le tipologie dei progetti e servizi che possono ricevere tali contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.8

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi annualmente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, le tipologie dei progetti e servizi che possono ricevere tali contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato.

6. La rendicontazione delle spese di cui al comma 5, può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio elenca, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti e i servizi che hanno ottenuto i contributi di cui al comma 1, il relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi erogati».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.9

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicon-

tazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato».

1.10

IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI

Al comma 3, sostituire le parole da: «annualmente» fino alla fine del comma con le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato. La rendicontazione delle spese può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti».

1.11

VALLONE

Al comma 3, sostituire le parole da: «un rendiconto» fino alla fine del comma con le seguenti: «la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato. La rendicontazione delle spese può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole «sull'utilizzo delle somme percepite» con le seguenti: «relativo alle spese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di cui al comma 2»

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «il quale può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.14

IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI

Sopprimere il comma 4.

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini della individuazione dei criteri per la concessione dei contributi, deve essere valutata la consistenza e competenza delle associazioni di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio deve inoltre acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, il preventivo parere del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La rendicontazione delle spese di cui al comma 5, può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti».

1.18

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi annualmente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, definisce le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessioni di contributi alle associazioni di cui al comma 1, le tipologie dei progetti e servizi che possono ricevere tali contributi e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «per la scelta», aggiungere le seguenti: «dei soggetti associativi che per consistenza, articolazione sul territorio e comprovata esperienza, offrono le migliori garanzie ai fini della realizzazione».

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

1.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto definisce altresì i necessari requisiti di competenza, affidabilità, consistenza e diffusione sull'intero territorio nazionale che debbono possedere le associazioni per lo svolgimento dei servizi e progetti finanziabili ai sensi del comma 2».

Art. 2.**2.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI

Sopprimere l'articolo.

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Affidamento di servizi)

1. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 si ricorre, a procedure di evidenza pubblica, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza e qualora sia accertata la qualità e competenza dell'affidatario, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria».

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «ne ravvisi» con le seguenti: «sia comprovata, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente di cui alla legge n. 349 del 1986 e nel rispetto della normativa comunitaria».

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «anche nel caso» fino alla fine dell'articolo.

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche nel caso» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e della soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

2.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi».

2.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo deve essere valutata la qualità dei servizi e dei progetti e deve es-

sere comunque comprovata l'adeguatezza del proponente e dell'affidatario alla realizzazione delle attività oggetto di contributo».

Art. 3.

3.1

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Rendicontazioni)

1. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato.

2. La rendicontazione delle spese di cui al comma 1 può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio elenca, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le risorse finanziarie messe a disposizione per la concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, i progetti e i servizi che hanno ottenuto i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi erogati».

3.2

VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Rendicontazioni)

1. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la rendicon-

tazione delle spese sostenute ai fini della realizzazione di ciascun progetto finanziato.

2. La rendicontazione delle spese di cui al comma 1 può contenere, in una percentuale che non superi il 30 per cento del singolo contributo, la valorizzazione dei beni, del lavoro e dei servizi erogati a titolo di apporto benevolo da parte delle associazioni medesime o dei loro iscritti.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio elenca, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti e i servizi che hanno ottenuto i contributi di cui all'articolo 1, il relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi erogati».

3.3

IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio elenca, nella relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le risorse finanziarie messe a disposizione per la concessione di contributi alle associazioni di cui al comma 1, i progetti e i servizi che hanno ottenuto i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il relativo stato di attuazione, nonché l'ammontare dei contributi erogati».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

56^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (n. 381)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni non ostative)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio 2004.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta era stata svolta la relazione. Poiché non ci sono interventi in discussione generale, dà la parola al relatore Chirilli.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) illustra quindi la seguente proposta di osservazioni non ostative:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato come esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2001/16/CE, relativa alla interoperabilità del sistema transeuropeo convenzionale, le cui disposizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione dei relativi elementi;

ricordato che la predetta direttiva 2001/16/CE ricalca la direttiva 1996/48/CE, relativa alla interoperabilità delle reti ad alta velocità, basandosi su tre livelli di indirizzo relativi agli aspetti normativi e procedurali, alle specifiche tecniche di interoperabilità e alle norme europee di normizzazione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo prevede che gli «organismi notificati», incaricati della valutazione della conformità o idoneità all'impegno dei componenti di interoperabilità e per la "verifica CE" dei sottosistemi, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture, mentre l'autorità incaricata della messa in esercizio dei sottosistemi è individuata nel gestore delle infrastrutture a cui spetta l'accertamento della conformità del sottosistema alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

considerato che la Commissione europea ha deciso di presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia contro l'Italia e cinque altri Stati membri (Germania, Francia, Grecia, Regno Unito e Svezia), per mancata attuazione della legislazione comunitaria relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, la quale avrebbe dovuto essere trasposta entro il 20 aprile 2003, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative».

I senatori BUDIN (*DS-U*) e GIRFATTI (*FI*) dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, sulla proposta di osservazioni non ostative testè illustrata dal Relatore. Tale proposta, accertata la presenza del numero legale, viene posta ai voti e accolta dalla Commissione.

(2958) Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio 2004.

Il presidente-relatore GRECO, atteso che nessun altro commissario chiede di intervenire, chiude la discussione generale, riservandosi di presentare nella prossima seduta una proposta di parere sul provvedimento in esame che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(22) CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore CHIRILLI (*FI*), il quale fa presente che il disegno di legge n. 2557 è diretto a concedere una delega al Governo per il riassetto normativo di alcune materie dell'autotrasporto di persone e cose e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi

correlati alle stesse, al fine di operare un ammodernamento dei settori coinvolti, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale e in coerenza con l'ordinamento comunitario. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede una delega di sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di uno o più decreti legislativi nelle materie ivi indicate. L'oggetto della delega si divide in tre diverse aree di intervento, specificate rispettivamente al comma 1, lettere a), b) e c). Il comma 1, lettera a), indica la materia dei «servizi automobilistici interregionali di competenza statale» che, secondo la relazione del Governo al disegno di legge, sono quelli che attraversano il territorio di più di due regioni, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La lettera b) del medesimo comma indica la materia della «liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto» e del contestuale raccordo con la disciplina tariffaria dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi. Questa materia è tuttora disciplinata dalla legge n. 298 del 1974, come modificata dalla legge n. 454 del 1997, che prevede ancora le cosiddette tariffe obbligatorie «a forcella», i cui valori minimi e massimi sono fissati normativamente e sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione all'andamento dell'inflazione. Secondo la relazione governativa, per quel che riguarda l'esercizio dell'attività di autotrasporto da parte delle imprese presenti sul mercato, già da tre anni si è avviato il processo di liberalizzazione con il superamento del regime autorizzativo, in una prima fase sostituendo l'autorizzazione su ciascun veicolo con l'autorizzazione all'impresa, con possibilità di raddoppiare la massa autorizzata e, dallo scorso anno, eliminando, sia pure non per tutte le tipologie di veicoli, ogni contingentamento per le imprese che intendono aumentare il proprio parco veicolare. La terza materia oggetto della delega è riportata dalla lettera c) e riguarda «l'organizzazione e le funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci». A tale riguardo, secondo la predetta relazione governativa, il riordino sarebbe necessario a seguito del passaggio alle province, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), di una serie di funzioni connesse, soprattutto, alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori, precedentemente espletate dai comitati provinciali e dal comitato centrale per il medesimo albo di cui alla stessa legge n. 298 del 1974. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1, siano adottati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive. Il comma 3 disciplina la procedura e i termini per la richiesta e per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari in ordine agli schemi dei decreti legislativi oggetto della delega. Il comma 4 prevede la possibilità, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge delega, di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi suindicati, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega. L'articolo 2

reca i principi e i criteri direttivi della delega in oggetto. In particolare, il comma 1 prevede i principi e criteri direttivi di carattere generale: a) il riordino delle normative e l'adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale; b) la salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori; c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale. Il Relatore osserva, con riferimento al punto a), che sarebbe opportuno richiamare espressamente i singoli atti comunitari cui le normative dovranno adeguarsi. Ancora, con riferimento al punto b), non sembra chiaro se la concorrenza debba essere garantita solo fra le imprese operanti in ogni singolo settore (autotrasporto merci o autotrasporto viaggiatori) ovvero se debba essere garantita anche fra le imprese operanti nei diversi settori. Il comma 2 detta invece i principi e criteri direttivi specifici per le singole materie. Per la materia dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, è prevista l'eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività mediante il passaggio graduale dal regime concessorio a quello autorizzativo; l'introduzione di parametri intesi ad elevare gli *standard* di sicurezza e di qualità dei servizi resi all'utenza; il riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale; la riformulazione dell'apparato sanzionatorio prevedendo sanzioni amministrative a carico delle imprese relativamente ad aspetti autorizzativi e documentali. Per detti servizi vige allo stato attuale un sistema di tipo monopolistico fondato sulla concessione amministrativa e disciplinato dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza di mercato e di adeguare la normativa nazionale all'ordinamento comunitario, il Governo ritiene necessario sancire il passaggio dal sistema concessorio a quello autorizzativo, eliminando l'intervento diretto dello Stato nella scelta relativa all'istituzione del servizio e introducendo principi di libera concorrenza attraverso la valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale, così da meglio soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini. In relazione alla materia della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e del contestuale raccordo con la disciplina tariffaria dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, il medesimo comma 2 detta, come principi e criteri direttivi specifici: il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella; la libera contrattazione dei prezzi; la responsabilità anche del committente dei servizi di trasporto e del proprietario delle merci, che agiscano nell'esercizio di un'attività di impresa, accanto a quella del vettore, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza stradale. È prevista inoltre la forma scritta per i contratti di trasporto e la nullità di ogni patto diretto a far gravare sul vettore le sanzioni a carico del committente per le violazioni della sicurezza stradale; il ricorso agli usi e consuetudini da applicare in caso di controversie relative ai contratti non in forma scritta; e l'istituzione di un sistema di certificazione di qualità da applicare al trasporto su strada di merci pericolose, deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, con l'in-

dividuaione degli operatori cui imporre l'obbligo di adottare il sistema di qualificazione. Infine, per quanto riguarda la materia dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, è prevista una loro razionalizzazione, distinguendo i centri preposti alla definizione degli indirizzi da quelli incaricati della gestione operativa, nonché la riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. L'articolo 3 dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al disegno di legge n. 22, il Relatore rende noto che il provvedimento, in ragione della forte crescita nel settore dell'autotrasporto e al fine di decongestionare le aree ad alta densità di traffico, è diretto ad incentivare l'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci, mediante una riduzione del 50 per cento dei pedaggi autostradali e di una riduzione pari al 40 per cento della spesa relativa al carburante. Le conseguenti minori entrate per le società concessionarie della gestione delle autostrade e per i gestori degli impianti di distribuzione del carburante sono compensate da un rimborso di entità corrispondente a carico dello Stato, salvo il 10 per cento a carico della regione di competenza. La previsione della preferenza per l'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci va resa compatibile con le disposizioni relative all'orario di lavoro giornaliero ed al riposo minimo giornaliero per gli autotrasportatori di cui al Regolamento (CE) 3820/85 e di cui alla direttiva 2002/15/CE. Inoltre, va tenuto presente che l'articolo 7 della direttiva 2002/15/CE dispone che il lavoro notturno sia indennizzato, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza nazionale.

Il Relatore si sofferma poi sui profili comunitari, rilevando che nel settore dei trasporti l'ordinamento comunitario prevede norme in materia di tutela sociale e di orario di lavoro, accesso al mercato dei trasporti di merci, accesso alla professione di trasportatore, qualificazione professionale, sicurezza stradale, trasporto di merci pericolose e tutela della concorrenza. Si tratta di settori che sembrano in linea di massima tutti presi in considerazione dai principi e criteri direttivi indicati nel disegno di legge delega. Per quanto riguarda in particolare il passaggio dal sistema concessorio a quello autorizzativo, si ricorda che già il regolamento (CE) n. 684 del 1992 prevede per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus il rilascio di una autorizzazione della validità massima di 5 anni, con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. Il medesimo regolamento n. 684 del 1992 prevede inoltre norme relative agli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni per i requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto, materia che è oggetto di specifici principi e criteri direttivi di delega. Non appare invece esservi alcuna disposizione specifica comunitaria, per il settore dei trasporti, inerente il sistema tariffario. Tuttavia, l'eliminazione delle tariffe obbligatorie fissate normativamente e la loro sostituzione con un sistema di libera con-

trattazione dei prezzi, prevista dal disegno di legge delega in esame, appare in linea con l'ordinamento comunitario. Nel riordino della materia dell'albo professionale sarebbe poi opportuno richiamare la normativa comunitaria, contenuta nella direttiva 96/26/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali dei trasportatori, per il libero accesso all'attività di trasportatore su strada anche da parte dei trasportatori stabiliti negli altri Stati membri dell'Unione europea. Per quanto riguarda infine gli standard di sicurezza relativi all'attività del trasporto su strada si ricorda che la Commissione ha recentemente emanato la Raccomandazione 2004/345/CE, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale.

Aperta la discussione generale, il presidente GRECO chiede chiarimenti al Relatore con riferimento al disegno di legge n. 22, soffermandosi sulla necessità di rendere compatibile l'incentivazione dell'uso delle ore notturne per il trasporto delle merci con la normativa comunitaria in materia di orario di lavoro giornaliero e riposo minimo giornaliero per gli autotrasportatori.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) esprime l'avviso che la delega al Governo per il riassetto normativo del settore abbia una portata eccessivamente ampia, poiché gli argomenti trattati spaziano dall'esercizio di attività di autotrasporto alla concorrenza fra imprese, alla materia contrattuale ed infine alla sicurezza della circolazione stradale. Ritiene che questo aspetto debba essere adeguatamente evidenziato nel parere che la verrà reso alla Commissione di merito.

Si associa il senatore PIZZINATO (*DS-U*), il quale rileva a sua volta che, come opportunamente osservato dal Relatore, è necessaria la puntuale indicazione dei singoli atti comunitari cui le normative dovranno adeguarsi.

Concorda altresì il senatore MANZELLA (*DS-U*), invitando il Relatore a recepire nella proposta di parere le osservazioni e le raccomandazioni fin qui emerse perchè hanno una particolare pregnanza.

Il relatore CHIRILLI (*FI*), fornisce assicurazioni in tal senso, sottolineando a sua volta l'importanza dell'aspetto concernente la tutela della sicurezza della circolazione stradale. Si riserva quindi di predisporre uno schema di parere che contenga le osservazioni emerse nel corso del dibattito, da sottoporre alla Commissione già nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRECO informa la Commissione che il Ministro degli Esteri ha confermato che la Costituzione UE sarà firmata a Roma dai Capi di Stato e di Governo e dai Ministri degli Esteri UE nella mattinata del 29 ottobre prossimo.

I senatori TESSITORE (*DS-U*) e MANZELLA (*DS-U*) intervengono brevemente per chiedere che la Commissione acquisisca la sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee, emessa proprio in data odierna, che risolve la controversia fra Commissione delle comunità europee e Consiglio dell'Unione europea, concernente il patto di stabilità e crescita.

Il presidente GRECO fornisce assicurazioni che gli Uffici di Segreteria della Commissione provvederanno in tal senso.

SCONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 14 luglio alle ore 8,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA PER DOMANI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

IL PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

152^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI comunica che in data 13 luglio 2004 il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Gerardo Labellarte, in sostituzione del senatore Ottaviano Del Turco, dimissionario.

Il Presidente rivolge il benvenuto ed un augurio di buon lavoro al senatore Labellarte.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa mercoledì 7 luglio 2004.

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda che nella seduta precedente era terminata la discussione generale.

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale.

Il deputato GENTILONI SILVERI ricorda come già da due mesi tutte le opposizioni abbiano presentato un documento diretto a prendere atto della grave situazione determinatasi con la permanenza al vertice della Rai di un Consiglio di amministrazione che, a seguito delle dimissioni della presidente Annunziata, ha sostanzialmente perso la sua legittimazione e la sua stessa ragion d'essere.

La scorsa settimana anche i colleghi dell'Unione democristiana e di centro hanno presentato un analogo documento, sostanzialmente tendente allo stesso scopo, cioè diretto a rilevare l'avvenuto esaurimento dell'esperienza politico-amministrativo del Consiglio di amministrazione in carica, e la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio secondo le norme della legge n. 112 del 2004.

Egli preannuncia quindi la disponibilità del gruppo della Margherita e degli altri gruppi firmatari a ritirare la prima proposta, così da convergere su quella presentata dall'UDC.

Il deputato ROMANI chiede al Presidente di attendere qualche minuto prima di proseguire la seduta fino a che non siano arrivati i colleghi che hanno da poco terminato di votare alla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente che sono già trascorsi diversi minuti dalla sospensione della seduta all'Assemblea della Camera dei deputati.

Il senatore PESSINA invita tutti i colleghi ad esaminare serenamente la questione oggetto del dibattito, superando preconcetti di carattere meramente politico.

Egli raccomanda quindi di evitare un voto che rappresenterebbe una sorta di salto nel buio, in particolare in una fase in cui la società è impegnata nell'avvio di un difficile processo di privatizzazione, e mentre questo Consiglio di amministrazione comincia a mietere risultati incoraggianti nella gestione della società.

Egli ritiene in definitiva che sarebbe irresponsabile rimuovere il Consiglio di amministrazione in questo momento, senza cioè saper bene come sostituirlo, anche perché il meccanismo previsto dall'articolo 21, comma 9, della legge n. 112 del 2004, richiede un ampio consenso che in questo momento non sembra essere maturato.

Il deputato CAPARINI chiede al Presidente di voler aumentare a quindici minuti, così come consente l'articolo 109 del Regolamento del Senato, il tempo disponibile per ciascun Commissario per dichiarazione di voto.

Il PRESIDENTE ritiene di non poter esaudire la richiesta del deputato Caparini, anche perché sulle questioni all'ordine del giorno si è svolta una lunga discussione generale.

Il deputato CAPARINI osserva che la discussione non ha avuto modo di svolgersi sullo specifico documento dell'UDC, che è stato presentato solo mercoledì scorso.

Poiché il Presidente ribadisce che non intende accedere alla sua richiesta il deputato Caparini, prende la parola per dichiarazione di voto contrario da parte della Lega Nord ad entrambe le risoluzioni presentate.

In particolare egli si sofferma sulla posizione dell'UDC, che fino ad oggi ha sostenuto il Consiglio di amministrazione in carica, anche quando è stato attaccato dall'opposizione come nella vicenda relativa alla trasmissione «L'elmo di Scipio», e che lo abbandona proprio ora, nel momento in cui cioè la Rai manifesta attenzione verso la cultura e verso l'intrattenimento di qualità, e al tempo stesso vince la sfida serale e preserale con Mediaset e presenta bilanci in forte e visibile miglioramento.

Il deputato Caparini ritiene quindi inutile ed irrazionale la proposta dell'UDC, laddove si dovrebbe invece dare atto al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale in carica di aver lodevolmente operato, per la ristrutturazione dell'azienda rispetto al fallimentare ordinamento divisionalista voluto dal dottor Celli, e di aver clamorosamente smentito le previsioni della sinistra circa una Rai asservita agli interessi del Presidente del Consiglio ed incapace di fare concorrenza a Mediaset.

Il deputato LA RUSSA chiede al Presidente a quale ora avrà termine la discussione.

Il PRESIDENTE Petruccioli osserva che le dichiarazioni di voto si concluderanno oggi se possibile, ovvero domani se i lavori si protrarranno oltre le 15,30.

Il deputato Giuseppe GIANNI dichiara a nome dell'UDC di non poter accettare gli aggettivi «irrazionale» e «inutile» dei quali è stata gratificata l'iniziativa dell'UDC, che invece è ispirata al rispetto di una legge vigente, della razionalità amministrativa e politica, e della effettiva tutela del pluralismo.

In proposito egli ricorda come già in occasione delle vicende che avevano caratterizzato il precedente Consiglio di amministrazione, l'UDC si fosse espressa contro l'esercizio delle funzioni gestionali da parte di un organo ridotto ad una minoranza di Consiglieri.

Ciò è tanto più vero adesso laddove si consideri che da un lato che la Presidenza dell'azienda è attualmente vacante, e dall'altro che la Presidente dimissionaria era parte di un disegno politico-istituzionale diretto a garantire l'effetto del pluralismo nell'ambito dell'azienda pubblica: venuta meno la Presidente, dunque, vengono meno gli equilibri che si intendevano esprimere attraverso questo Consiglio di amministrazione.

Né vale invocare la necessità di una continuità in una gestione della Rai che si presume senza ombre di sorta; in realtà va ricordato che i positivi risultati economici per il 2004 cui facevano riferimento il senatore Pessina e il deputato Caparini, sono stati calcolati tenendo conto della ge-

stione solo fino al mese di maggio, e scomputando quindi i rilevanti oneri – in particolare in materia di diritti sportivi – che la Rai ha assunto o si appresta ad assumere nel corso dell'estate.

Il PRESIDENTE Petruccioli ritiene che la Commissione non sia chiamata in questa circostanza ad esprimersi sull'andamento della gestione della RAI o sull'orientamento attuale del servizio pubblico, che pure sono di grande importanza, ma su una questione di equilibri istituzionali.

Da quando si è dimessa la presidente Annunziata, unica fra i cinque componenti del Consiglio di amministrazione a non riferirsi all'area di maggioranza di governo, lo stesso CdA – pur continuando, a norma di legge e a norma del Codice Civile, a operare in piena legittimità – non presenta le necessarie garanzie ai fini dell'equilibrio e del pluralismo. L'obiettivo prioritario e urgente è – dunque di ricostituire al più presto le condizioni dell'equilibrio e del pluralismo. Se non ci fosse questo dato, il CdA in carica potrebbe completare il suo mandato; così, no.

Le condizioni normative ci sono; la legge 112, che definisce la nuova composizione e le nuove procedure di nomina del CdA è, infatti, in vigore da più di due mesi. L'adempimento degli obblighi connessi con la fusione fra RAI Holding e RAI-Radiotelevisione italiana Spa non costituisce impedimento né impone dilazioni.

Infatti, senza insistere sulla lettera della legge – che al comma 1 art. 21 recita: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè entro il 5 luglio 2004) è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI Holding Spa», è agevole notare che, in base alle procedure fissate dal Codice Civile, il CdA in carica non ha altri obblighi ai quali assolvere dopo la presentazione del progetto di fusione con i relativi allegati, fra i quali la bozza del nuovo statuto.

I successivi passaggi, infatti, riguardano le assemblee delle società interessate, alle quali competono le decisioni conclusive. Nessun adempimento successivo alla presentazione del progetto di fusione chiama in causa il CdA. A rigore, dunque, esso avrebbe potuto essere rinnovato già dopo quell'atto. Una doverosa attenzione che faccia prevalere considerazioni sostanziali sul rispetto delle prescrizioni formali, induce a collocare il rinnovo del CdA non prima della deliberazione della fusione da parte delle assemblee delle due società interessate. Ugualmente egli è convinto che – una volta perfezionata quella deliberazione – non sia più possibile invocare alcun elemento per contrastare la costituzione del nuovo CdA.

Per questi motivi annuncia il suo voto favorevole dell'ordine del giorno Iervolino e altri.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli annuncia che la Commissione è convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 14 luglio 2004, con il seguente ordine del giorno:

«Seguito della discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai».

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 11.

Inversione dell'ordine del giorno

Il PRESIDENTE propone di invertire l'ordine del giorno.
Non facendosi obiezioni, la proposta è accolta.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore MARITATI

Il relatore illustra una proposta di documento.

Il PRESIDENTE propone di accantonare momentaneamente la discussione.
Non facendosi obiezioni, la proposta è accolta.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, e approvazione del documento su Piemonte e Valle d'Aosta – relatore alla Commissione, senatore PERUZZOTTI

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 luglio si è conclusa la discussione.

Replica il relatore, che illustra due emendamenti.

Il senatore ZANCAN annuncia che non parteciperà al voto sull'emendamento relativo al Comune di Bardonecchia.

Il PRESIDENTE pone ai voti separatamente i due emendamenti, che vengono accolti all'unanimità.

L'onorevole LUMIA annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul documento conclusivo, pur con qualche perplessità sul mancato approfondimento di alcuni aspetti relativi alla vicenda del Comune di Bardonecchia.

Il senatore ZANCAN annuncia il suo voto favorevole.

Il relatore, senatore PERUZZOTTI, nell'annunciare voto favorevole assicura all'onorevole Lumia che il Comitato da lui coordinato continuerà a prestare la massima attenzione alle problematiche evidenziate.

Il PRESIDENTE pone ai voti il documento conclusivo, nel testo emendato, che è approvato all'unanimità.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore MARITATI

Sulle dichiarazioni del relatore intervengono l'onorevole LUMIA, i senatori ZANCAN, BRUTTI e BOBBIO e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 20 luglio, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 12,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

indi del Vice Presidente
Roberto MANZIONE

indi del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunica che il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in data 22 giugno 2004, copia di una relazione inviata allo stesso dipartimento in data 7 maggio 2003 dal Prefetto di Napoli – Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.

Comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha trasmesso, in data 29 giugno 2004, copia di alcune informative ad essa sottoposte dal Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri di Napoli.

Comunica di aver definito, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento interno e tenendo conto delle osservazioni ed indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato del 20 e del 21 aprile 2004, le modalità di organizzazione

dell'attività dei collaboratori della Commissione, informandone nella riunione del 29 giugno 2004 lo stesso Ufficio di Presidenza integrato. Il testo recante le suddette modalità sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

In considerazione del fatto che per l'affidamento di incarichi di particolare complessità il Presidente può chiedere all'Ufficio di Presidenza di individuare la disponibilità di uno o più Commissari, invita i senatori interessati a seguire l'attività di uno dei settori di professionalità in cui sono stati ripartiti i collaboratori a manifestare la propria disponibilità al riguardo facendo pervenire alla Presidenza apposita comunicazione scritta.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato, sempre nella riunione del 29 giugno 2004, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o formati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Regolamento interno e in considerazione del comma 4 dello stesso articolo 19. Il testo di tale delibera sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sempre nella riunione del 29 giugno 2004, ha stabilito all'unanimità che il programma dei lavori del mese di luglio preveda il seguito dell'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e le audizioni dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali rispettivamente di Salerno, Nocera Inferiore, Avellino e Napoli e ha dato mandato al Presidente di calendarizzare le relative sedute anche sulla base della disponibilità dei soggetti auditi.

Comunica che, a seguito delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sempre nella riunione del 29 giugno 2004, il sopralluogo in provincia di Avellino avrà luogo nei giorni 21 e 22 luglio 2004.

Comunica che l'incarico di collaborazione del dottor Giovanni Acanfora è trasformato da a tempo parziale in a tempo pieno a far data dal 13 luglio 2004 e sino al 31 dicembre 2004.

Comunica di aver designato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno e sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con decorrenza dal 16 luglio 2004 e sino al 31 dicembre 2004, quale collaboratore a tempo parziale della Commissione con incarico retribuito, in sostituzione del dottor Vittorio Veneto, il dottor Antonio De Rosa.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dottor Luigi Apicella

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Luigi Apicella per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta.

Avverte che il dottor Apicella ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Angelo Frattini, sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno.

Il dottor APICELLA svolge alcune considerazioni in ordine all'attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Il dottor FRATTINI illustra l'attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel settore dei reati ambientali.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare domande i senatori MANZIONE – che, con riferimento alla comunicazione del Presidente relativa all'organizzazione dell'attività dei collaboratori della Commissione, preannuncia la propria disponibilità a seguire il settore delle professionalità inerenti alle problematiche giuridiche con prevalente attenzione ai profili contabili ed amministrativi –, DEMASI, ROLLANDIN, FASOLINO e FLAMMIA.

Il dottor FRATTINI risponde alle domande formulate.

Il dottor APICELLA risponde alle domande formulate e si riserva di far pervenire alla Commissione una relazione scritta, recante informazioni più particolareggiate circa l'attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Il senatore MANZIONE interviene quindi per svolgere considerazioni in ordine alle risposte fornite dal dottor Apicella e dal dottor Frattini.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Apicella e il dottor Frattini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*) dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, dopo avere espresso il proprio apprezzamento per l'emendamento 1.0.3 approvato dalla Commissione di merito con il quale si prevede l'obbligo di riportare nell'etichettatura degli olii d'oliva l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

Conviene la Sottocommissione.

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo con il quale viene data attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. Dopo aver ricordato che a Eurojust sono attribuiti compiti di coordinamento e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri in merito a indagini e azioni penali relative a gravi forme di criminalità e reati, dà conto delle disposizioni del disegno di legge in titolo che provvede a disciplinare la nomina, l'incarico, il trattamento economico e i poteri del membro nazionale, nominato dall'Italia, del collegio di Eurojust. Propone alla Sottocommissione, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Parere su ulteriori emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere su di essi un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri
(Parere su testo ed emendamenti alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si prevede l'erogazione di contributi e l'affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale. Non emergendo profili di rilievo in termini di costituzionalità, propone di esprimersi in senso non ostativo.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge n. 2949, che propongono modifiche di merito, e propone di esprimere anche su di essi un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2970) Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni profili della disciplina in materia di indennizzi per i danni subiti dal soggetto interessato, dagli operatori sanitari o da altri soggetti, a causa di vaccinazioni e di somministrazione di sangue e suoi derivati. Ricorda che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, inserisce formalmente nella legge n. 210 del 1992 il dispositivo della sentenza della Corte n. 476 del 2002; il disegno di legge, inoltre, modifica la procedura per la concessione degli indennizzi, sopprimendo ogni termine per la presentazione delle domande e specificando che queste ultime devono essere indirizzate non più al Ministro della salute, bensì al presidente della giunta regionale. Si introduce poi l'obbligo di segnalare all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici, i casi in cui si è riscontrata l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti; tale obbligo è posto, tra l'altro, anche in capo all'azienda sanitaria locale (per il tramite delle regioni), nell'ambito dell'esame istruttorio che ad essa compete sulle domande di indennizzo. Si prevede, infine, un'apposita norma di copertura.

Premesso che nelle disposizioni in questione vengono in rilievo significativi profili attinenti alla disciplina del risarcimento del danno, riconducibili alla materia «ordinamento civile» che l'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e considerato che le novelle proposte, anche alla luce del decreto legislativo n. 112 del 1998, afferiscono in parte alla tutela della salute di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, mentre la norma di cui all'articolo 1, comma 4, attiene al coordinamento statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), propone di esprimere un parere non ostativo. Segnala tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge novelle alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che modificando l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 8, comma 1, di quella legge chiariscano che il potere decisionale sull'attribuzione degli indennizzi di cui si tratta compete al presidente della giunta regionale, e di prevedere le procedure di trasferimento degli stanziamenti di cui all'articolo 3 alle regioni e del relativo riparto.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle

opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale il Governo detta disposizioni correttive integrative del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in attuazione di una delega conferita dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Ricorda che il decreto legislativo n. 190 ha previsto all'articolo 15 l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale mediante apposito regolamento; nella materia è intervenuta, come è noto, la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 443/2001 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 190/2002, nelle parti in cui si prevedeva l'attuazione della legge n. 443 mediante regolamenti. Conclude sottolineando che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo adegua la normativa vigente nella materia in questione ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, integrando il decreto legislativo n. 190 del 2002. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostantivo, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad accogliere i rilievi formulati nel parere che sullo schema in titolo ha espresso la Conferenza Stato-Regioni lo scorso 29 aprile.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2004

349^a seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 5^a su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) premette che, nel merito, considera condivisibile l'opportunità di adottare le misure previste dal provvedimento in titolo auspicando che possa essere definito nel più breve tempo possibile un piano industriale di rilancio dell'Alitalia in grado di risolvere con successo i problemi in cui versa attualmente tale compagnia. Rileva, altresì, che il parere da rendere in questa sede da parte della Commissione attiene soltanto ai profili di natura finanziaria che esulano, pertanto, dal merito del provvedimento stesso. A tal proposito, osserva che il provvedimento appare privo di copertura finanziaria e, soprattutto, costituisce un pericoloso precedente, in quanto è suscettibile di consolidare una prassi non conforme ai principi di contabilità di Stato. Infatti, ritiene che la procedura corretta dovrebbe prevedere un adeguamento del Fondo per le garanzie dello Stato quando viene prestata una nuova garanzia rispetto alla legislazione vigente. L'entità dell'adeguamento del Fondo non deve, d'altro canto, essere pari all'intero importo della garanzia in quanto essa deve

essere adeguata alla valutazione oggettiva del rischio di escussione della garanzia stessa. Fermo restando, per ovvi motivi, l'auspicio che la compagnia aerea venga risanata con successo, rileva che, in questo caso, sussiste un livello di rischio di escussione della garanzia più elevato rispetto ad altri precedenti analoghi, giacché i più recenti interventi legislativi volti a fornire apporti di capitale all'Alitalia si sono dimostrati insufficienti a riequilibrare i conti della compagnia stessa.

Conclude, preannunciando il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo che non provveda a garantire lo stanziamento di risorse aggiuntive, anche per una quota limitata della garanzia stessa, anche al fine di affermare il principio che la prestazione di garanzia dello Stato necessita, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di una copertura *ad hoc*.

Il presidente AZZOLLINI ricorda le considerazioni già svolte nella precedente seduta dal sottosegretario Vegas, il quale ha rilevato che il provvedimento appare conforme alla prassi seguita in occasione di analoghi precedenti e che il Fondo per le garanzie dello Stato dispone di risorse adeguate per far fronte alle garanzie prestate, ivi incluse quelle previste dal disegno di legge in oggetto. Chiede, altresì, chiarimenti al Governo sull'opportunità di integrare il testo dell'articolo 1 con la specificazione del ricorso al Fondo per le garanzie dello Stato in caso di escussione della garanzia stessa, in conformità con quanto previsto in analoghi provvedimenti, quali ad esempio la legge n. 146 del 2003.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con l'opportunità di integrare le norme nel senso testé proposto dal Presidente.

Il relatore IZZO (FI) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 1, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 'Garanzie dello Stato', iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"».

La Sottocommissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore IZZO (FI) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che in relazione al parere reso sul testo, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.7, 1.8 e 1.9, in quanto estendono il periodo di concessione della garanzia, nonché l'emendamento 1.10, in quanto incrementa l'importo della garanzia. Fa

presente, inoltre, che l'emendamento 1.12 non appare coerente con le norme di contabilità di Stato. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulla proposta 1.12 per le ragioni analoghe a quelle indicate dal relatore, nonché avviso favorevole, per quanto attiene ai profili di copertura, sulle restanti proposte emendative.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), richiamando i rilievi critici già svolti in precedenza, preannuncia il voto contrario sull'espressione di una parere non ostativo sulle proposte 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Riconosce, tuttavia, che l'avviso espresso dal Governo è coerente con il parere reso dalla Commissione sul testo.

Il presidente AZZOLLINI, riprendendo il senso delle osservazioni da ultimo svolte dal senatore Morando, evidenzia che, laddove la Commissione non ha ritenuto di prevedere una copertura *ad hoc* sul testo del provvedimento, valutando sufficienti le risorse già disponibili nel Fondo per le garanzie statali ai fini della copertura degli eventuali oneri di escussione della garanzia prestata all'Alitalia, risulta altresì evidente che la durata della garanzia stessa non rileva ai fini della copertura finanziaria. Anche l'aumento della garanzia concessa non necessita di una copertura finanziaria aggiuntiva in quanto nella valutazione del testo il Governo non ha fornito una stima puntuale del grado di rischio. Pertanto, non è possibile escludere a priori la possibilità di far fronte all'escussione di una garanzia di importo maggiore con le risorse del Fondo per le garanzie dello Stato.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra, quindi, una proposta di parere sugli emendamenti al disegno di legge in titolo del seguente tenore: «La Commissione esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 1.12, sulla quale il parere è contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra l'ulteriore emendamento 8.0.850, trasmesso dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta, relativa alla dotazione organica di ordini e collegi

professionali, di cui occorre in particolare verificare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3, tenendo conto che l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 prevede che le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario all'emendamento in esame, in quanto suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la valutazione delle implicazioni finanziarie derivanti dalla proposta 8.0.850 dipende essenzialmente dall'appartenenza o meno degli ordini e collegi professionali ivi indicati al settore pubblico allargato. Poiché la formulazione stessa dell'emendamento sembra avallare tale ipotesi, ritiene che esso possa effettivamente comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, per cui propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo ha fornito una serie di chiarimenti sulle questioni di ordine finanziario sollevate dal relatore sul testo del provvedimento in titolo. Chiede, pertanto, al relatore di formulare una proposta di parere al riguardo tenuto conto dell'esigenza di riformulare come limiti massimi di spesa gli oneri di cui all'articolo 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 stante che la riduzione della corrispondente autorizzazione di spesa è richiamata ai fini della copertura dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il relatore GRILLOTTI (AN), sulla base del dibattito già svoltosi nella precedente seduta e degli elementi informativi offerti dal Governo, illustra il seguente schema di parere sul testo del provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-

segno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 4 dell'articolo 3 venga sostituito dal seguente: «4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3»».

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere del relatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.4 (per verificare se il ricorso a propri laboratori, anziché a laboratori esterni presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, previsto a legislazione vigente, determini maggiori oneri connessi alla necessità di dotarsi di idonee strutture per svolgere i suddetti compiti), 2.201 (posto che, sebbene il Fondo di solidarietà nazionale sia configurato a tetto di spesa, le disposizioni in questione sembrano suscettibili di introdurre agevolazioni equivalenti a diritti soggettivi), 2.15 (per verificare eventuali effetti finanziari connessi al differimento al prossimo anno delle disposizioni relative agli adempimenti degli acquirenti di quote latte), 2.0.204 (con particolare riferimento al comma 2) e 2.0.205 (concernente la soppressione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico, e non della norma sostanziale che prevede le relative provvidenze, e la destinazione delle relative disponibilità a favore di un Fondo rotativo per le imprese). In merito alla proposta 2.101, fa presente che, escludendo alcune operazioni dalla nozione di indebitamento potrebbe determinare effetti negativi sul controllo dei flussi finanziari degli enti locali, suscettibili, peraltro, di produrre anche conseguenze sul rispetto del patto di stabilità interno. Fa presente, infine, sulle proposte 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101, l'opportunità di acquisire una conferma delle quantificazioni degli oneri ivi indicate, configurando, ove necessario, la concessione dei suddetti benefici come autorizzazioni di spesa, specificando quale autorizzazione di spesa si intenda ridurre tra quelle rideterminate dal comma 4 dell'articolo 3 e verificando la modulabilità e la disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione della propo-

sta 1.4, sulla quale formula, invece, avviso favorevole, a condizione che al capoverso 2, dopo le parole: «si avvale», vengano inserire le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Esprime, altresì, avviso favorevole su tutti i rimanenti emendamenti.

In merito all'emendamento 2.0.204, il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che lo stesso modifica il decreto legislativo n. 102 del 2004 ivi richiamato, che determinava una limitazione rispetto alla legislazione precedente nella concessione dei benefici relativi all'assicurazione delle produzioni agricole dalle calamità naturali, nel senso di ripristinare la legislazione precedente più favorevole. Pertanto, al fine di verificare l'effettiva invarianza della proposta in esame, fa presente la necessità di accertare se i benefici in questione presentino o meno un grado di modulabilità tale da rimanere nell'ambito delle risorse disponibili.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva la necessità di valutare gli aspetti finanziari derivanti sia dal comma 1 che dal comma 2, in quanto in entrambi i casi potrebbero determinarsi effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato, venendo ripristinati benefici più ampi rispetto alla limitazione introdotta dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

Relativamente al comma 1, tuttavia, rileva che occorre verificare se la configurazione a tetto di spesa del fondo richiamato all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, sia tale da consentire effettivamente la modulabilità del beneficio da erogare, nel qual caso, gli effetti onerosi potrebbero anche non determinarsi. Viceversa, ritiene che tale modulabilità non sia riscontrabile rispetto ai benefici di cui al comma 2, che appare palesemente oneroso.

Il senatore MICHELINI (AUT) evidenzia che l'emendamento 2.101, oltre ad essere palesemente oneroso, viola persino l'articolo 119 della Costituzione in materia di indebitamento degli enti territoriali.

Il senatore MORO (LP) osserva che anche gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, non segnalati dal relatore, sembrano recare effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sull'emendamento 1.4 alla condizione di riformulazione proposta dal sottosegretario Armosino, mentre esprime avviso contrario sulle proposte 2.201 e 2.15, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

In merito all'emendamento 2.0.204, osserva che anche il comma 1 reca una serie di effetti finanziari, ma che non è certo che gli stessi non abbiano un carattere di modulabilità tale da garantire l'invarianza della spesa. Viceversa, relativamente al comma 2, evidenzia che tra i benefici richiamati esistono una serie di spese di carattere rigido e non graduabile. Ritiene, quindi, opportuno esprimere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1 e parere contrario,

ai sensi della medesima norma costituzionale, sul comma 2. Circa la proposta 2.0.205, esprime avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, manifestando comunque la propria disponibilità a rivedere il suddetto parere qualora l'emendamento venga riformulato indicando correttamente la soppressione della norma sostanziale che istituisce il fondo ivi richiamato.

Relativamente all'emendamento 2.101, concorda con le considerazioni del senatore Michelini circa i profili di palese onerosità ed incostituzionalità dello stesso ed esprime, pertanto, avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, formula avviso contrario, in base alla medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101, in quanto prive di adeguata quantificazione. In risposta al senatore Moro, fa poi presente che gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 non sono stati segnalati dal relatore, in quanto già dichiarati improponibili in Assemblea. Infine, esprime avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.4 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al capoverso 2 dopo le parole: «si avvale» vengano inserite le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 2.201, 2.15, 2.101, 2.0.204 (limitatamente al comma 2), 2.0.205, 3.0.100, 3.0.6 e 3.0.101, parere contrario sull'emendamento 2.0.204, limitatamente al comma 1, e parere non ostativo sui restanti emendamenti».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2945) Deputato RAMPONI – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono profili critici dal punto di vista della quantificazione degli oneri e che la copertura è stata configurata come limite massimo di spesa, tenendo conto del fatto che la platea dei beneficiari ed i benefici stessi non sono suscettibili di subire modifiche nel tempo, ancorché si tratti di diritti soggettivi. Rileva, tuttavia, che occorre acquisire conferma che le risorse impiegate a copertura finanziaria del provvedimento (articolo 3) presentino eccedenze tali da garantire la ratifica degli accordi internazionali in ossequio al disposto dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che sul fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri, richiamato a copertura del provvedimento in titolo, residuano risorse sufficienti per garantire la ratifica degli accordi internazionali.

Su proposta del RELATORE, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 16,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia (3011).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizioni del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO ed altri. - Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. - Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. - Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. - Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO. - Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. - Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOREA. - Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonchè dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12*).
- COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).
- COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L' Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
 - COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
 - CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
 - MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del vice Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 110).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128» (n. 385).
- Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 2/2004, relativo a «Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di "Battlefield Target Identification Device" (BTID) per l'identificazione "amico-nemico" da installare su piattaforme veicolari terrestri» (n. 388).
- Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Aeronautica n. 1/2004, relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (*Design and Development - D&D*) del sistema missilistico denominato *Medium-Extended-Air Defence System* (MEADS) realizzato in cooperazione internazionale (n. 389).
- Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 1/2004, relativo alla «Migrazione verso la tecnologia JTRS (*Joint Tactical Radio System*) dei terminali del sistema MIDS-LVT (*Multifunctional Information Distribution System - Low Volume Terminal*)» (n. 390).
- Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Esercito/ Stato Maggiore Marina n. 1/2004, relativo alla fase di «Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) - Step 2 "extended range" (Programma Vulcano)» (n. 391).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
- NIEDDU ed altri. - Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. - Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (3018).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Banca d'Italia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum* (2945) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rese nella seduta del 16 giugno 2004, sull'attuazione della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio.
- II. Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FORLANI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (2075).
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (2848).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) (n. 112).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 14,15

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557)
- CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 14

Seguito della discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 20

Commissione plenaria:

- Seguito dell'esame della proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza».
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 13,30 e 14

ORE 13,30

- Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, Luciano D'Emmanuele.

ORE 14

- Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Luigi Croce.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 14 luglio 2004, ore 13,55 e 14

ORE 13,55

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Audizione del tenente colonnello Enzo Boro.